

COMUNE DI CAGLIARI
REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA

(Testo approvato con delibera Consiliare n° 54 del 17.03.98)

Art. 1

É costituita nel Comune di Cagliari la Scuola Civica di Musica nella forma di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 08.06.1990 N. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, e di cui all'art.72 dello statuto del Comune di Cagliari.

Art. 2

La Scuola Civica di Musica è organismo strumentale del Comune di Cagliari, eretto nella forma di "ISTITUZIONE", e dotato di autonomia gestionale.

Art. 3

L'istituzione si propone la diffusione nell'intera area urbana dell'istruzione e della cultura musicale come qualificante iniziativa di crescita culturale, sociale e intellettuale e di aggregazione sociale.

Art. 4

L'attività dell'Istituzione si esplica oltre che con le iniziative didattiche con:

- l'elaborazione di progetti mirati a sviluppare la creatività ed attenti al coinvolgimento delle fasce di cittadini economicamente e socialmente più svantaggiati;
- l'effettuazione di manifestazioni collaterali e integrative aventi ad oggetto la diffusione e la pratica della cultura musicale;
- l'organizzazione di stages di perfezionamento.

Art. 5

L'Istituzione pone fra le proprie finalità anche l'assegnazione di borse di studio a favore degli allievi più meritevoli.

Art. 6

L'accesso alle attività dell'Istituzione è consentito a tutti i soggetti che abbiano il requisito della residenza nella città di Cagliari previa selezione attitudinale e con priorità per i soggetti fino al 23° anno di età.

Art. 7

Il servizio può essere erogato anche a favore dei comuni vicini a seguito di stipula di apposita convenzione

Art. 8

L'apertura dei corsi dovrà essere pubblicizzata con i veicoli più adeguati a consentire e favorire l'adesione più ampia.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Comunale, può prevedere il pagamento di una tassa di iscrizione a carico dei soggetti che abbiano fatto richiesta di frequenza.

Art. 10

Sono organi dell'Istituzione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Direttore

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dall'Assessore comunale alla Cultura - o suo delegato;
- dal Presidente della Commissione Consiliare N. 3 (Cultura)
- da tre membri nominati dal Sindaco ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale, scelti fra esperti del settore.

Il Direttore partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente dell'Istituzione, che ha la rappresentanza dell'Istituzione medesima.

Art. 13

Nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge anche il Vice Presidente che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Art. 14

Il Presidente convoca per iscritto, almeno tre giorni prima, (ventiquattro ore prima in caso di urgenza) e presiede il Consiglio di Amministrazione firmando i relativi atti deliberativi. Il Presidente vigila sulla rispondenza dell'attività gestionale alle direttive e agli indirizzi programmati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in via straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione viene insediato con atto del Sindaco.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno tre componenti. Le delibere sono pubblicate nell'Albo dell'Istituzione.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo della scuola. Bilancio e Conto consuntivo, una volta approvati, devono essere trasmessi al Sindaco.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, provvede alla nomina del Direttore dell'Istituzione cui compete la responsabilità gestionale. Il Direttore viene nominato fra soggetti di comprovata competenza, anche didattica, nel campo artistico musicale che abbiano maturato esperienza concertistica o ricoperto incarichi di direzione artistica in manifestazioni musicali di particolare rilievo, ovvero abbiano svolto attività di composizione musicale attestata dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)

Art. 18

Il Direttore provvede alla gestione artistica dell'Istituzione attuando gli indirizzi ed i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore provvede, altresì, ad individuare e a proporre al Consiglio d'amministrazione per le relative delibere il corpo docente che dovrà operare nella Scuola civica di musica con contratto a prestazione professionale previa stipula di apposita convenzione. Il Consiglio di Amministrazione provvede anche alla nomina fra i Funzionari dell'Amministrazione Comunale, di un Responsabile della gestione Amministrativa con qualifica non inferiore a quella di Dirigente al fine di consentire al Responsabile della gestione Amministrativa, oltre il coordinamento delle attività amministrative e contabili della Scuola, anche l'adozione degli atti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali che comportino responsabilità di funzioni dirigenziali (contratti - pareri - liquidazioni etc).

Art.19

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può delegare funzioni e responsabilità ad altri.

Art. 20

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione viene articolata in conformità alle disposizioni di legge di cui al Decreto Legislativo 25.02.1995 n° 77, e successive modificazioni e integrazioni; decreto che detta la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

ART 21

Sono entrate dell'Istituzione i trasferimenti a proprio favore operati dalla Regione Autonoma della Sardegna in esecuzione della Legge Regionale 15/10/1997 N. 28; i fondi messi a disposizione dal Comune nelle percentuali previste dalla Legge Regionale sopra menzionata; l'eventuale tassa di frequenza a carico degli iscritti; trasferimenti da altri Enti, istituzioni o privati; entrate da attività collaterali.

Art. 22

L'attività amministrativa dell'Istituzione è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cagliari.

Art. 23

L'attività interna didattica, organizzativa e disciplinare, i criteri di accesso, saranno oggetto di un regolamento interno emanato dal Consiglio di Amministrazione, alla luce delle norme vigenti.

Art. 24

Il presente Regolamento da utilizzare in sede di prima applicazione nella fase di avvio dell'Istituzione, sarà emendato e/o integrato una volta portata a regime l'attività istituzionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo statuto del Comune di Cagliari, e alle norme e ai regolamenti degli Enti Locali.